

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Iole Fontanella - Presidente
dott.ssa Cesira D'Anella - Consigliere
dott. Lorenzo Orsenigo - Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa in grado d'appello da

CLIENTI

APPELLANTI

CONTRO

BANCA

APPELLATA

OGGETTO: Vendita di cose mobili

CONCLUSIONI:

Per CLIENTI

“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto:

In principalità:

I. Accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento e comunque l'invalidità di ogni atto negoziale avente ad oggetto l'acquisto dei numero otto diamanti effettuato tra agosto 2012 ad agosto 2015 da parte dei CLIENTI e condannare per l'effetto BANCA alla restituzione dei corrispettivi, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., pari ad Euro 55.197,22 quanto alla CLIENTE, e ad Euro 6.276,00 quanto al Signor CLIENTE, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun acquisto fino alla restituzione, ed al risarcimento di tutti i danni, anche da lucro cessante, pari complessivamente ad una somma non inferiore a Euro 25.000 per la Signora CLIENTE e ad Euro 3.500 per il Signor CLIENTE, ovvero ad altra diversa somma che sarà accertata o valutata con equo apprezzamento dal Giudice nel corso del giudizio, oltre interessi;

II. in via subordinata e alternativa, accertati i gravi inadempimenti di “BANCA” nell'esecuzione dei propri obblighi di informazione e di protezione della clientela anche ai sensi di Codice del Consumo (artt. 20, 21, 22 e 23) e/o ai sensi del D.lgs. n. 58/1998, e la sua responsabilità precontrattuale e contrattuale, dichiarare la risoluzione di ogni atto negoziale avente ad oggetto l'acquisto di diamanti da parte dei Signori CLIENTE e CLIENTE e condannare la Banca alla restituzione di Euro 55.197,22, alla Signora CLIENTE, e di Euro 6.276,00 al Signor CLIENTE, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun acquisto fino alla restituzione oltre al risarcimento di tutti i danni patiti, comprensivi di mancato guadagno ex art. 1223 c.c., per una somma non inferiore a Euro 25.000 per la Signora CLIENTE e ad Euro 3.500 per il Signor CLIENTE, ovvero ad altra diversa somma

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Fontanella – Rel. Orsenigo, n. 510 del 16 febbraio 2021

che sarà accertata nel corso del giudizio o valutata dal Giudice in via equitativa, oltre interessi;

III. Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di “BANCA” per la violazione dei diritti degli Appellanti di rango costituzionale di cui agli artt. 2, 3, 13, 23, 41 e 47 Cost., nonché in considerazione della condotta dell'Appellata nella vicenda di giudizio, qualificata dalla Procura di Milano - in data successiva alla sentenza di primo grado, alla incardinazione ed alla prima udienza del presente grado di giudizio - come pluridelittuosa (truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione, ostacolo all'Autorità di vigilanza), nonché, accertata e dichiarata la qualificazione delle singole operazioni come vendita piramidale o altro negozio contrario alla legge, anche ai sensi degli artt. 1344 e 1439 c.c., condannare “BANCA” alla restituzione dei corrispettivi ed al risarcimento di tutti i danni patiti dai signori CLIENTE e CLIENTE per una somma non inferiore a Euro 20.000,00 per la prima e ad Euro 2.500,00 per il secondo, ovvero ad altra diversa somma che sarà valutata dal Giudice in via equitativa;

IV . Censurare e riformare il capo dell'impugnata sentenza di condanna al pagamento in favore di “BANCA” di Euro 8.000,00 oltre spese generali, c.p.a. e iva.

In via istruttoria:

V . Ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto indicate dal numero 3 al numero 8 dell'atto di citazione del primo grado, precedute da:

<<vero che>>, indicandosi come teste il funzionario della Banca, ivi domiciliato per l'ufficio.

In ogni caso:

I. Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali, rimborso forfettario, CPA ed accessori di legge di entrambi i giudizi, nonché di spese e di competenze della fase di mediazione, ed espressa richiesta di distrazione di quanto spettante in favore del sottoscritto difensore, ai sensi dell'art. 93, I° comma c.p.c.”.

Per BANCA

Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:

- in via preliminare:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto da sigg.ri CLIENTI avverso la sentenza n. 66/2019 resa inter partes in data 8 gennaio 2019 dal Tribunale di Milano, per difetto della motivazione ex art. 342 c.p.c.;

nel merito:

- rigettare l'appello proposto dai sigg.ri CLIENTI, e con esso ogni domanda svolta nei confronti di BANCA per tutti i motivi di cui in narrativa;

- condannare i CLIENTI a rifondere a favore di BANCA le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

IN FATTO E IN DIRITTO

CLIENTI hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 66/2019 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 8/1/2019 con la quale, in una causa introdotta dagli stessi appellanti nei confronti della convenuta BANCA al fine di conseguire una dichiarazione di invalidità o di risoluzione di ogni atto negoziale avente ad oggetto l'acquisto di diamanti da parte degli attori e, per l'effetto, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate ed al risarcimento dei danni, è stato così deciso:

“RESPINGE

le domande di parte CLIENTE e CLIENTE e li

CONDANNA

al pagamento in favore di BANCA di € 8.000,00 oltre spese generali cpa e iva”

Vicende processuali

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Fontanella – Rel. Orsenigo, n. 510 del 16 febbraio 2021

- 1) Gli attori, a fondamento delle loro domande, deducevano, in sintesi, quanto segue:
- che gli attori, nel periodo tra il 2012 e il 2015, erano stati sollecitati dalla banca, tramite il proprio funzionario di fiducia di filiale, ad investire i propri risparmi nell'acquisto di uno o più diamanti;
 - che, sulla base della rappresentazione delle caratteristiche delle pietre e dell'opportunità dell'investimento, la sig.ra CLIENTE aveva investito la somma di euro 55.197,22 per sette diamanti di mezzo carato ciascuno ed il sig. CLIENTE aveva investito la somma di euro 6.276,00 per l'acquisto di un unico diamante di mezzo carato;
 - che a inizio 2017 gli attori venivano a sapere che non sarebbero riusciti a rivendere le pietre se non ad un terzo del prezzo di acquisto;
 - che, a settembre 2017, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust o AGCOM), avendo accertato che la vendita di diamanti posta in essere da BANCA costituiva pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo, irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria a detta Banca; che, in particolare, l'Antitrust aveva accertato che la Banca aveva rappresentato in maniera ingannevole ed omissiva: a) il prezzo di vendita dei diamanti; b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti; c) la facile liquidabilità e rivendibilità dei diamanti; d) la qualifica di leader del mercato del fornitore emittente;
 - che la violazione delle norme del Codice di Consumo, relative alle informazioni da rendere al consumatore, era tale da determinare la nullità del rapporto; che le operazioni di investimento effettuate dagli attori dovevano ritenersi annullabili in quanto concluse per errore essenziale;
 - che dalla nullità o dall'annullamento delle operazioni di vendita dei diamanti derivava la restituzione delle somme pagate a titolo di ripetizione di indebito;
 - che, dovendosi considerare la vendita di diamanti nel canale bancario come attività di investimento, la banca si era resa responsabile di inadempimento a diversi obblighi di diligenza e di informazione previsti nel D. Lgs. 58/98 (TUF);
 - che dalla condotta negligente della banca e dalla sua pratica commerciale scorretta ed ingannevole derivava la sua diretta e conseguente responsabilità contrattuale e precontrattuale ed il correlativo obbligo di risarcire tutti i danni sofferti dai clienti.
- 2) Costituendosi in giudizio, la convenuta BANCA, contestando gli addebiti di responsabilità ad essa rivolti, eccependo il difetto di legittimazione passiva della Banca o, comunque, il difetto di titolarità del diritto fatto valere dai CLIENTI nei confronti della Banca, eccependo, inoltre, l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto fatto valere dai CLIENTI in forza di una pretesa responsabilità extracontrattuale della Banca, chiedeva il rigetto delle domande contro di essa proposte.
- La Banca, in particolare, facendo presente che l'attività di compravendita di cui si lamentavano gli attori era intercorsa tra questi e la SOCIETÀ, deduceva la posizione di terzietà ed estraneità della Banca rispetto al rapporto contrattuale e commerciale instaurato in via bilaterale tra cliente e SOCIETÀ e all'attività economica da quest'ultima esercitata, così come alle informazioni fornite al riguardo: nel caso di specie la Banca si era limitata a svolgere una funzione di mera segnalazione a SOCIETÀ dell'interesse manifestato dai clienti, e, quindi, a porre gli attori in contatto con la stessa SOCIETÀ per ogni questione inerente l'eventuale definizione dell'operazione, senza assumere alcuna responsabilità in merito alle caratteristiche della stessa.
- 3) il Tribunale di Milano, con la sentenza oggetto di impugnazione, ha ritenuto infondate le domande proposte da parte attrice sulla base dei seguenti rilievi:
- “Come eccepito fin dalla comparsa di costituzione e risposta, controparte contrattuale degli odierni attori era non già BANCA, bensì (come da docc. 21-23 di cui al fascicolo di parte attrice) la SOCIETÀ; vengono infatti in rilievo delle proposte scritte, sottoscritte dagli attori, dirette inequivocabilmente a tale ultima società.*
- Pertanto non solo le azioni di invalidità o di risoluzione devono essere ritenute infondate, non essendo state intentate nei confronti della controparte contrattuale, ma anche le azioni di natura restitutoria e risarcitoria.*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Fontanella – Rel. Orsenigo, n. 510 del 16 febbraio 2021

Ciò in quanto le stesse sono inequivocabilmente correlate (“per l’effetto”), come da conclusione, alle suddette azioni di natura contrattuale, e non sono state invece sviluppate in via autonoma, ossia dando risalto al ruolo autonomo di parte convenuta.

Appare infatti semplicistico allegare (pag. 7 prima memoria ex art. 183 c. VI c.p.c.) che gli attori non hanno sostituito BANCA con SOCIETÀ, bensì è stato il medesimo BANCA a sostituirsi a SOCIETÀ; la chiarezza del modulo di proposta (dove è inequivocabile il riferimento a SOCIETÀ come controparte contrattuale: dalla carta intestata, alla previsione della firma dell’agente affianco a quella del proponente, dalla previsione nelle condizioni generali di vendita della clausola in forza della quale “SOCIETÀ si impegna a concludere il contratto, e quindi a consegnare le pietre, entro 40 giorni solari [...]”, fino alle versioni del modulo nel quale compare la dicitura “io sottoscritto [...] presento a SOCIETÀ la seguente proposta di acquisto”).

Mai del resto la posizione di parte convenuta è stata specificamente illustrata in atto di citazione alla stregua di un terzo rispetto alla parte alienante, e ne è riprova la circostanza che ciò avrebbe comportato uno specifico onere argomentativo, nel senso di chiarire il fondamento sistematico di una responsabilità del terzo in ordine a un contratto stipulato tra altri soggetti (per es. complicità nell’inadempimento, ovvero violazione di un obbligo di protezione derivante dallo status professionale in assenza di obbligo di prestazione).”

4) Proponendo appello avverso tale sentenza CLIENTI hanno chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata e l’accoglimento delle domande già svolte in primo grado sulla base di alcuni motivi come di seguito titolati:

4.1) Erronea ricostruzione dei fatti.

4.2) Ingiustizia della sentenza e riforma della condanna al pagamento delle spese.

4.3) Omessa valutazione delle prove allegate.

4.4) Erronea interpretazione dei negozi giuridici: quanto a parti, causa, motivo, indagine delle volontà e intenzioni delle parti.

4.5) Violazione di principi di diritto.

4.6) Negazione del diritto alla restituzione delle somme ed al risarcimento del danno.

4.7) Nuova domanda di risarcimento per fatto illecito scoperto successivamente alla pubblicazione della sentenza.

5) Costituendosi in giudizio l’appellata ha chiesto il rigetto dell’appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad avviso della Corte l’appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, per i seguenti motivi.

6) Con il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello, gli appellanti hanno censurato sotto diversi profili la sentenza nella parte in cui ha statuito che “controparte contrattuale degli odierni attori non era già BANCA, bensì la SOCIETÀ”.

6.1) Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno qualificato la Banca come parte della compravendita in quanto il contratto si sarebbe concluso “nel tempio dell’ufficialità e della solennità delle proprie [della Banca] sedi, ai propri sportelli e posto così in essere una pratica commerciale scorretta ed ingannevole”. A sostegno di questa prospettazione, gli appellanti hanno allegato le dichiarazioni rese da un dirigente del BANCA a una rivista, nonché alcuni articoli tratti da testate giornalistiche cartacee e online.

6.2) Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato l’omessa valutazione, da parte del Tribunale, di alcuni fatti, non contestati dalla Banca convenuta; in particolare, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto dell’allegazione di un documento probante l’avvenuto rimborso in favore dei clienti, da parte di altro istituto di

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Fontanella – Rel. Orsenigo, n. 510 del 16 febbraio 2021

credito, delle somme da costoro investite nell'acquisto di diamanti. Sicché gli appellanti hanno chiesto "al Giudice d'Appello di valorizzare e di valutare doverosamente, riconoscendo ad esso valore, anche confessorio" i documenti 26 (missiva rivolta a clienti da istituto di credito diverso da quello convenuto nel presente giudizio) e 20 (raccomandazione di Banca d'Italia rivolta agli istituti bancari).

Secondo la prospettazione degli appellanti, la corretta valutazione di questi documenti dovrebbe dimostrare che il Tribunale ha dichiarato "con certa approssimazione, e senza motivare, che costituirebbero solo "circostanze estrinseche" fatti, rilevanti e decisivi anche ai sensi dell'art. 1362 c.c.", quali il luogo, sia della sottoscrizione della proposta e del contratto definitivo di compravendita, che della consegna dei diamanti; la mancata partecipazione della SOCIETÀ alle trattative; l'esecuzione di compiti di raccolta firma, trasmissione di documenti e consegna dei diamanti da parte di funzionari della Banca convenuta.

Inoltre, la Banca avrebbe "fatto acquistare" agli appellanti i diamanti "con l'illustrazione opaca e talvolta inveritiera delle loro caratteristiche e la millantata vantaggiosità", praticando pratiche commerciali scorrette.

Infine, la Banca avrebbe rappresentato "in maniera ingannevole e omissiva anche il prezzo di vendita dei diamanti, perché esso veniva intenzionalmente fatto intendere ai clienti (..) come "quotazione" di mercato".

6.3) Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti hanno criticato sostanzialmente "l'erronea interpretazione e l'omessa indagine da parte del giudice di primo grado di quale sia stata la comune intenzione delle parti, anche alla luce del loro comportamento successivo". In particolare, i CLIENTI sostengono che: (i) la Banca avrebbe assunto le vesti di "venditore/proponente ex art. 1326 c.c."; (ii) la "causa" del contratto di acquisto dei diamanti sarebbe stata "ottenere un guadagno, o almeno tutelare o proteggere una quota dei loro capitali depositati in Banca (...) Non certo vedere svilito o ridotto ad un terzo il denaro impiegato/scambiato/investito ed ingrassare di provvigioni e commissioni la Banca; e quest'ultima infatti era la reale intenzione dell'altra parte". A sostegno di tale ricostruzione dei fatti, gli appellanti richiamano i docc. 16 e 27 prodotti nel giudizio di primo grado, rispettivamente una delibera AGCOM e una sentenza del Tar Lazio.

6.4) Con il quinto motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la mancata valutazione da parte del Tribunale di due circostanze: ossia che una proposta di acquisto sia stata sottoscritta da un funzionario di BANCA e che i contratti di compravendita sarebbero invalidi.

6.5) I predetti quattro motivi di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente avendo a oggetto la medesima statuizione della sentenza impugnazione, sono tutti da respingere, in quanto infondati, per i seguenti motivi.

6.5.1) In primo luogo, le allegazioni degli appellanti risultano del tutto generiche, in quanto si limitano a contrapporre una personale valutazione di alcuni fatti a quella svolta dal Tribunale nell'ambito dei suoi poteri di accertamento, senza rilevare vizi di carattere logico-giuridico.

In particolare, gli appellanti assumono di aver acquistato dalla Banca i diamanti, in quanto: (i) hanno sottoscritto alcuni documenti presso le sue sedi, (ii) nella fase pre-negoziale sono stati coadiuvati da un funzionario della Banca, che in un'occasione ha compilato una sezione del modulo di proposta di acquisto appositamente riservata all'operatore della banca, (iii) non hanno mai avuto contatti diretti con rappresentanti di SOCIETÀ. Nel fornire tale alternativa rappresentazione dei fatti, però, gli appellanti non adducono motivi idonei a destituire di fondamento il ragionamento del giudice di prime cure, che ha correttamente individuato la

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Fontanella – Rel. Orsenigo, n. 510 del 16 febbraio 2021

controparte contrattuale degli attori odierni appellanti nella SOCIETÀ evidenziando che tale “dato non viene e non può essere contestato sulla base di circostanze estrinseche quali il luogo di intervenuta sottoscrizione della proposta, ovvero quello della consegna dei diamanti (tutti, per come allegato, accaduti presso la filiale di OMISSIS dell’odierna convenuta); né viene in rilievo il fatto che una delle proposte sia stata raccolta e firmata dal promotore finanziario della medesima banca, (cfr. la proposta del 7.8.2012; cfr. anche la proposta sub doc. 7 fasc. conv.). Nel modulo di proposta contrattuale si riscontra infatti in modo inequivocabile la presenza di uno spazio da compilare riservato “all’operatore” e un altro a SOCIETÀ. Né viene in rilievo il fatto che non si sia mai reso presente un operatore di quest’ultima società, atteso che del pari si tratta di circostanza del tutto irrilevante (la proposta era infatti oggetto di trasmissione, mentre la consegna delle pietre ben poteva essere delegata da parte di SOCIETÀ ad altri soggetti), in quanto compatibile con il venire in essere di un rapporto contrattuale con un terzo soggetto distinto da quello/i con cui si rapportarono materialmente gli attori”.

6.5.2) In ogni caso, i documenti prodotti nel giudizio di primo grado risultano inconferenti ai fini dell’accertamento del fatto, contestato, e cioè che BANCA abbia posto in essere, in concreto, condotte censurabili in danno gli appellanti. Nulla valgono a dimostrare, in tal senso, le raccomandazioni dell’autorità di vigilanza del settore bancario che, per definizione, hanno portata generale e astratta; né, a maggior ragione, hanno particolare rilevanza le dichiarazioni e le valutazioni rese da soggetti terzi rispetto alle parti in giudizio e prive di ogni riferimento agli specifici fatti allegati in questa causa, e in ogni caso sprovviste, per la ragione assorbente della loro provenienza, di alcun carattere confessorio.

In tal senso in giurisprudenza è già stato statuito che “non assumono valore probatorio (...) ai fini dell’affermazione di una specifica responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’istituto, la semplice produzione di articoli di stampa, di precedenti giurisprudenziali relativi ad altri casi, in cui verosimilmente il materiale probatorio era più vasto o di delibere Agcom che di per sé non offrono elementi specifici di valutazione su eventuali responsabilità contrattuali o extracontrattuali dell’istituto” (Tribunale di Ravenna, ordinanza ex artt. 702 bis ss. c.p.c. resa in data 9/11/2020) e che il fatto che la banca “sia stata condannata in altre occasioni per la vicenda dei “diamanti da investimento” nulla prova in ordine alla responsabilità invocata da CLIENTE nel presente giudizio, stante l’eterogeneità dei procedimenti, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo” (Tribunale di Milano, ordinanza ex artt. 702 bis ss. c.p.c. resa in data 14/10/2020).

6.5.3) In particolare, la documentazione di cui si contesta l’omessa valutazione non prova che la Banca è parte contrattuale nella compravendita di diamanti, atteso che tale qualifica può essere evinta esclusivamente dal dato letterale degli accordi negoziali, nonché dalla titolarità dei beni oggetto del contratto e della spettanza del prezzo pagato come corrispettivo della cessione. Infatti non solo non è vietato, ma è al contrario pratica piuttosto diffusa che un terzo metta in contatto due o più soggetti segnalando a una parte l’intenzione dell’altra di concludere un determinato affare.

Così, risultano del tutto inconferenti sia il richiamo alla volontà delle parti (tra cui, per l’appunto, non rientra BANCA) che quello alla causa del contratto di compravendita; inoltre, gli appellanti confondono la causa della compravendita con i motivi.

Circa l’esosità della provvigione praticata dalla Banca per prestazioni ultronee rispetto a quelle scaturenti dal contratto di compravendita, è sufficiente rilevare che il giudice non può valutare l’adeguatezza del corrispettivo stabilito dalle parti per l’esecuzione di una prestazione fuori dai casi espressamente stabiliti dalla legge.

7) Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti si sono lamentati della “mera e generica “ingiustizia” della sentenza” (p. 8 atto di appello), atteso che i fatti allegati a

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Fontanella – Rel. Orsenigo, n. 510 del 16 febbraio 2021

sostegno della responsabilità civile di BANCA integrerebbero dei reati e che “la condotta che costituisce un reato non può che far sorgere, in sede civile, in capo al reo, l’obbligo di restituzione dei denari altrui inappropriatamente utilizzati, il rimborso, il ristoro economico e finanziario di tutte le spese e il risarcimento del danneggiato”, sicché “come può accadere in uno Stato di Diritto che due cittadini (...) siano poi condannati al pagamento delle spese legali all’indagato?”.

Tale motivo di appello è del tutto infondato, posto che, a prescindere da ogni considerazione sulla carenza di specificità del motivo di impugnazione, in proposito, è solo il caso di rilevare che la condanna degli attori alle rimborso delle spese di lite di parte convenuta è stata disposta in osservanza del c.d. principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. che costituisce il criterio normativo di carattere generale per la regolazione delle spese di lite tra le parti.

8) Con il sesto motivo di appello, i CLIENTI hanno censurato l’impugnata sentenza nella parte in cui ha negato il diritto alla restituzione delle somme ed al risarcimento del danno, sull’assunto che “gli Attori avevano ritualmente e correttamente dimostrato e allegato e quantificato il danno subito, corrispondente al minor valore dei diamanti acquistati rispetto al prezzo pagato”.

Il motivo è infondato, in quanto la semplice prospettazione dell’ammontare del danno-conseguenza è inidonea, per sé sola, a provare sia l’esistenza del danno sia, soprattutto, la ricorrenza di una responsabilità risarcitoria della Banca.

In particolare, la sentenza di primo grado ha rigettato le domande restitutorie e risarcitoria “in quanto le stesse sono inequivocabilmente correlate (“per l’effetto”), come da conclusione, alle suddette azioni di natura contrattuale [e cioè le azioni di invalidità o di risoluzione], e non sono state invece sviluppate in via autonoma”.

Invero, la Banca non è parte del contratto, sicché, così come non può essere pronunciata nei suoi confronti l’invalidità o la risoluzione per inadempimento del contratto, neppure può essere condannata al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento o alle responsabilità precontrattuali.

Atteso che la Banca non è parte del contratto di compravendita, risultano inconferenti le ulteriori allegazioni concernenti profili di responsabilità da inadempimento dell’istituto di credito.

Più precisamente, sebbene gli appellanti introducano la questione di “un’ulteriore autonoma responsabilità della quale è titolare esclusiva la Banca (...) che si è fatta gravemente inadempiente al proprio dovere di trasparenza, diligenza e correttezza”, tale allegazione non solo non è provata, ma neppure risulta prodromica alla formulazione di una specifica domanda. Invero, le conclusioni rassegnate dagli appellanti hanno ad oggetto la dichiarazione di invalidità o inefficacia del contratto e, ciò, anche nella parte in cui gli appellanti domandano l’accertamento dell’inadempimento della Banca (conclusioni dell’appellante, punto n.2), in quanto esso è funzionale a far “dichiarare la risoluzione di ogni atto negoziale avente ad oggetto l’acquisto di diamanti”. Pertanto, come correttamente evidenziato dall’appellata “anche la domanda risarcitoria, per come congegnata e concretamente svolta dagli appellanti, è stata infondatamente diretta nei confronti di un soggetto che non è parte del contratto di compravendita di diamanti”.

9) Da ultimo, gli appellanti hanno, poi, dichiarato di voler formulare una “nuova domanda di risarcimento per fatto illecito scoperto successivamente alla scoperta della sentenza”, domanda basata sull’assunto che sia AGCOM che il Tar Lazio avrebbero accertato che BANCA ha esercitato una pratica commerciale scorretta.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Fontanella – Rel. Orsenigo, n. 510 del 16 febbraio 2021

Tale domanda deve ritenersi inammissibile in quanto, come espressamente dichiarato dagli appellanti, trattasi di domanda nuova.

È infatti noto il principio di diritto ai sensi del quale “la domanda giudiziale di risarcimento del danno si fonda su di una causa petendi identificabile in uno specifico accadimento lesivo spazialmente e temporalmente determinato, sicché, una volta che essa sia stata proposta in relazione a determinati fatti, il riferimento all’eventualità che nelle more del giudizio abbiano a verificarsi nuovi accadimenti (siano pur essi omogenei rispetto ai precedenti), suscettibili di ledere ancora la situazione giuridica protetta e di cagionare così una ulteriore ragione di danni, non introduce alcuna valida domanda, né, una volta che tali fatti si siano verificati, può legittimare alla sua proposizione nel corso del giudizio. Ne deriva che la richiesta di ristoro del danno per fatti sopravvenuti in corso di causa comporta un non consentito mutamento della primitiva domanda, con la conseguente inammissibilità della stessa anche in appello, senza che, in contrario, possa argomentarsi dalla deroga al divieto di domande nuove in appello con riferimento ai danni sofferti dopo la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 345, primo comma, c.p.c, trovando tale norma applicazione solo quando nel giudizio di primo grado sia stato richiesto il risarcimento del danno maturato in precedenza, e giustificandosi tale deroga solo nel presupposto che si incrementino le conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa, senza che gli ulteriori danni siano ricollegabili anche a fatti nuovi e diversi” (Cassazione civile sez. lav., 22/10/2013, n.23949).

10) Per le considerazioni svolte va respinto l’appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Secondo il criterio della soccombenza gli appellanti vanno condannati a rimborsare all’appellata le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55.

P.Q.M

la Corte d’Appello di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da CLIENTI avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 66/2019 pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. in data 8 gennaio 2019, così provvede:

- 1) rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna gli appellanti a rifondere all’appellata BANCA le spese del presente grado di appello, liquidate in euro 9.500,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22/10/2020.

Il consigliere est.
dott. Lorenzo Orsenigo

Il presidente
dott.ssa. Maria Jole Fontanella

****Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376